

# Salvo l'utilizzo dell'Iva senza prove della mancata diligenza dell'acquirente

**Operazioni inesistenti/2**

**Resta all'ufficio l'onere di provare che la società era consapevole della frode**  
**Alessia Urbani Neri**

In caso di contestazione da parte dell'ufficio fiscale di indebito utilizzo ai fini Iva di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto emesse da un soggetto diverso da quello che ha eseguito la prestazione, l'amministrazione finanziaria deve dimostrare sia la fittizietà soggettiva della fattura, che la consapevolezza della società di partecipare ad una frode.

La Cgt di secondo grado della Lombardia nella sentenza n. 1688/25/2024 (presidente Colavolpe, relatore Vicini) conferma l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «in tema di operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione dell'Iva, l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta. La prova della consapevolezza richiede elementi oggettivi e specifici» (si veda l'ordinanza di Cassazione n. 5594/2024).

Nello specifico, una società, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di rottami, aveva detratto dal reddito d'impresa l'Iva sull'acquisto di beni forniti da diverse ditte individuali, che l'ufficio, sulla base di una serie di elementi presuntivi,

riteneva essere delle mere "cartiere" perché non dotate di alcuna minima organizzazione imprenditoriale.

L'azienda aveva opposto non solo l'effettiva esistenza delle società fornitrici, provviste di mezzi e risorse sufficienti per eseguire le prestazioni commissionate, ma anche la mancata prova da parte dell'ufficio fiscale della consapevolezza della contribuente di partecipare ad un sistema di evasione.

Il collegio, non solo ha ritenuto che l'accertamento non fosse sorretto da adeguati elementi presuntivi circa la fittizietà delle ditte fornitrici, comunque dotate di una struttura operativa, ma anche che l'ufficio non avesse dimostrato che l'impresa non avesse usato la diligenza qualificata nell'operazione commerciale, non avendo gli strumenti per appurare l'effettivo adempimento delle fornitrici agli obblighi fiscali (versamento dell'Iva, presentazione delle dichiarazioni eccetera), né verificare la disponibilità di conti correnti bancari all'estero, «non potendosi porre a carico di detta società indagini e verifiche di portata più ampia ed accurata di quelle cui sono tenute le autorità pubbliche e le società certificatrici».

La detraibilità dell'Iva, è, in linea di principio, esclusa quando l'imposta sia stata corrisposta ad un soggetto che, non avendo effettuato l'operazione, non è né legittimato ad addebitarla a titolo di rivalsa, né tenuto a versarla all'Erario. Tuttavia, il diniego del diritto di detrazione costituisce un'eccezione al principio di neutralità dell'Iva, con la conseguenza che incombe sull'amministrazione finanziaria provare che difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione e solo allora si sposterà sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

